

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE

L'Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100;

visti gli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 82, 83, 84, 180 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (da ora in avanti LDA);

considerato, in particolare, che per effetto dell'art. 82 della LDA *“si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: a) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario; b) i direttori dell'orchestra o del coro; c) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento”*;

visto il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con particolare riguardo agli artt. 1 e 5;

visti gli artt. 2 e 3 dello Statuto;

Tanto premesso e osservato, adotta il seguente Regolamento di Iscrizione.

Art. 1

Possono presentare domanda di iscrizione al Nuovo IMAIE i soggetti indicati all'art. 2, n. 2 e 3 dello Statuto.

Gli uffici del Nuovo IMAIE, nei modi e tempi previsti nel presente Regolamento, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 dello Statuto in capo a coloro che presentano domanda di iscrizione.

La domanda di iscrizione può essere presentata:

- a) compilando la domanda on line, secondo il modulo che sarà accessibile dal 1 gennaio 2018, inviandone la copia cartacea firmata entro il termine indicato in calce al documento;
- b) inviando per posta o presentando a mano, presso la sede legale dell'Istituto il Modulo pubblicato sul sito del Nuovo IMAIE a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Colui che presenta domanda di iscrizione:

- a) deve conoscere l'aggio applicato da Nuovo IMAIE al momento della presentazione della domanda nonché l'ammontare delle eventuali detrazioni dai proventi dei diritti e dagli eventuali introiti che derivano dagli investimenti finanziari dei proventi stessi;
- b) può e deve essere messo in condizioni di poter delimitare la gestione dei propri diritti per categoria di diritti o tipo di opere o territori;
- c) può e deve essere messo a conoscenza del diritto di poter revocare in qualsiasi momento l'iscrizione al Nuovo IMAIE, con un preavviso di almeno quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio ovvero, in difetto, con effetto per competenza al termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo;
- d) deve indicare un indirizzo mail per consentire lo scambio di comunicazioni con l'Istituto anche ai fini dell'esercizio dei diritti a lui spettanti.

Il Modulo di Iscrizione è redatto in modo da assicurare quanto previsto nelle lettere a), b) e c) che precedono.

Ai fini della ammissibilità della domanda:

1. le Entità devono allegare alla domanda di iscrizione copia del proprio statuto, dell'atto costitutivo, l'elenco degli amministratori, con le relative qualifiche e l'indicazione sintetica delle attività svolte negli ultimi tre anni attestante: a) l'effettiva rappresentatività di artisti

interpreti o esecutori; b) lo svolgimento di attività nell'interesse dei propri rappresentati ed il fine perseguito; c) il nome del rappresentante artista al quale sarà riconosciuto il diritto di elettorato passivo;

2. gli eredi dell'artista interprete o esecutore devono allegare alla domanda di iscrizione tutta la documentazione attestante la qualità di eredi del de cuius (testamento ove esistente ed in difetto dichiarazione sostitutiva di atto notorio o sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato), nonché devono indicare il nome dell'eventuale artista coerede che voglia concorrere nell'elettorato passivo e il nome di colui che avrà titolo a partecipare all'elettorato attivo ove diverso. Il suddetto artista erede deve essere nominato all'unanimità da tutti gli eredi che lo indicheranno in una comunicazione scritta firmata da tutti gli stessi. La domanda di iscrizione degli eredi è ammessa alla condizione che sia presentata dal 100% degli eredi stessi. In difetto, la domanda di iscrizione si converte in domanda di conferimento di mandato, nella misura percentuale rappresentata dai richiedenti stessi; analogamente lo status di associato si converte in quello di mandante in caso di decesso di uno dei coeredi successivamente all'avvenuta iscrizione, fermo restando che i coeredi avranno un anno di tempo dal decesso per regolarizzare la loro iscrizione.
3. i complessi corali od orchestrali costituiti sotto forma di persona giuridica, devono allegare copia dello statuto, dell'atto costitutivo e devono indicare il nome del rappresentante artista, componente del complesso, che voglia concorrere nell'elettorato passivo.

Art. 2

Entro 30 giorni dalla ricezione del Modulo di Iscrizione, gli uffici del Nuovo IMAIE comunicano al richiedente l'iscrizione se la sua domanda è stata regolarmente presentata, ovvero se è necessario acquisire documentazione o informazioni a sostegno di quanto dichiarato che devono essere fornite dal richiedente senza indugio e comunque nei termini che verranno indicati nella comunicazione. La valutazione della domanda e della eventuale documentazione a corredo della stessa deve avvenire senza discriminazione alcuna in ragione dell'orientamento.

Art. 3

Una volta che il richiedente ha trasmesso a Nuovo IMAIE i chiarimenti richiesti gli Uffici del Nuovo IMAIE hanno 15 giorni di tempo per comunicare l'esito della domanda. L'eventuale diniego alla domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni della presentazione della domanda.

Art. 4

Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione di cui all'art. 3 che precede, il richiedente può proporre ricorso avanti al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione; detto Collegio si riunirà una volta al mese e deciderà i ricorsi presentati nel mese precedente. Ciascun ricorso assume un numero di ruolo generale con la specifica dell'anno solare (ad es.: Rg1/17, 2/17, etc.). Il ricorrente può farsi rappresentare avanti al Collegio dalla eventuale associazione di sua appartenenza.

Art. 5

Il presente Regolamento è valido dal 5 ottobre 2017.

Roma, 5 ottobre 2017